



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA N. 63 del 27/10/2026

Oggetto: *MODIFICA DEL TERMINE DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 74/2013*

IL SINDACO

PREMESSO che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, prevede misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria;

VISTO il D.P.R. n. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, in vigore dal 12 luglio 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art.4 comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192”;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Fontevivo è appartenente alla zona “Zona climatica E” dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che stabilisce il periodo e la durata di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale per 14 ore giornaliere dal 15/10 al 15/04;
- ai sensi del sopracitato articolo “*al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria*”;
- l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'articolo 12 comma 8 del Regolamento regionale n. 1/2017, attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 “*Disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023 e dell'articolo 15 comma 7 della L.R. n. 9/2026*” che ha stabilito che per l’anno 2026 la decorrenza dell’accensione degli impianti termici ad uso civile, compresi gli impianti di riscaldamento civile a biomassa, nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell’Agglomerato di Bologna è fissata al 1° novembre, quale misura compensativa al fine di prescindere dall’attuazione della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell’Emilia-Romagna;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 56 del 29/09/2026 “Provvedimento per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da PM 10 e altri inquinanti nel comune di Fontevivo (PR) – Adozione di limitazioni alla circolazione veicolare, altre misure in materia di qualità dell’aria, dal 01 ottobre 2026 al 31 marzo 2027 (L.R. 16/2017 – DAL 152/2024 - L.R. 9/2026 - D.G.R. 1505/2026) e proroga accensione degli impianti termici di riscaldamento ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 74/2013” che fissava la decorrenza

dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026, con esclusione di ospedali, case di cura, scuole e delle altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

CONSIDERATO che il Comune di Fontevivo, appartenente alla zona "E" richiamata, rientra nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013 e dell'articolo 12 comma 8 del Regolamento regionale n. 1/2017, in quanto le temperature previste dal Servizio Meteorologico Nazionale che indicano, per i prossimi giorni, temperature particolarmente rigide nelle ore serali e mattutine;

RITENUTO opportuno in considerazione alle condizioni climatiche registrate negli ultimi giorni e al fine di tutelare la salute e il benessere della popolazione, di intervenire con idonei provvedimenti per modificare eventualmente le date di accensione e spegnimento degli impianti, sulla base dell'andamento climatico della stagione;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- le normative ed i regolamenti vigenti in materia di igiene pubblica;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 03/04/2017;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'ordinanza sindacale n. 56 del 29/09/2026;

ORDINA

- 1. la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 27 ottobre 2026.** L'accensione degli impianti è consentita nel rispetto dei limiti ordinari di esercizio previsti per la zona climatica E, per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionabili, nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00;
- 2. spegnimento anticipato degli impianti termici ad uso civile al 11 aprile 2027.**

Fatto salvo quanto espressamente modificato dal presente provvedimento, restano integralmente valide ed efficaci le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 56 del 29/09/2026.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale on line.

INVITA

la cittadinanza a limitarne l'utilizzo alle effettive necessità, al fine di contenere i consumi energetici e le emissioni inquinanti.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
- che spetta ai competenti organi di vigilanza adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

- sia trasmesso all’Ufficio Patrimonio e al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO
Rusca Mariavittoria / InfoCamere
S.C.p.A.